



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA- DEC. N. 9739/2021- PRES. MARINARI- REL. LAMANDINI

Conto corrente bancario – apertura linee di credito – anticipo su fatture - falsificazione della documentazione di spesa - responsabilità dell'intermediario – infondatezza (cod. civ., art. 1176).

La banca non è tenuta ad adottare particolari misure ovvero ad apprestare specifiche procedure tecniche idonee a evidenziare l'alterazione della documentazione a supporto delle erogazioni connesse a linee di credito ma risponderà esclusivamente della violazione delle normali regole di diligenza del "buon padre di famiglia". (MDC)

FATTO

Parte ricorrente riferisce che è titolare del conto corrente n. ****662 acceso presso l'intermediario resistente, sul quale sono state concesse diverse linee di credito (anticipo su fatture/smobilizzo di portafoglio commerciale/anticipi all'esportazione). Con valuta del 31.12.2019 è stato addebitato sul predetto conto corrente l'importo di euro 3.447,17 a titolo di interessi per operazioni di anticipo fatture relative all'anno 2019. Con valuta del 30.03.2020 è stato, successivamente, addebitato l'importo di euro 3.400,37 e il medesimo importo di euro 3.400,37 è stato addebitato con valuta del 30.06.2020, per un importo complessivo di euro 10.247,91. A dire di parte ricorrente, le operazioni di anticipo fatture, relativamente alle quali sono stati addebitati gli importi predetti, in realtà, sono state poste in essere da una propria dipendente, tratta in arresto e già denunciata per plurimi reati, la quale avrebbe falsificato (nell'ammontare) fatture della società ricorrente, utilizzate per ottenere dall'istituto di credito anticipi sulle fatture; truffa aggravata dalla falsificazione di firma sulle distinte di presentazione delle richieste di anticipo fatture. Il procedimento penale a carico della su citata dipendente è, attualmente, pendente presso la Procura della Repubblica di Milano e si trova nella fase delle indagini preliminari. Parte ricorrente illustra che il modus operandi della dipendente in questione era il seguente: attraverso il sistema informatico di fatturazione elettronica di cui si avvaleva la società ricorrente generava fatture corrette relative a vendite nei confronti dei propri clienti; successivamente, faceva "regredire" la fattura; a questo punto interveniva sul DDT (la bolla) modificando (in aumento abnorme) l'importo della stessa; infine, generava una diversa "copia di cortesia" delle fatture da esibire alla banca al fine di ottenerne l'anticipo. Conseguentemente, il cliente, come del resto anche l'Agenzia delle Entrate, rimaneva in possesso della fattura indicante l'importo corretto mentre la dipendente esibiva alla banca la copia di cortesia della fattura con l'importo maggiorato e, proprio sulla base di tale copia di cortesia, presentava una richiesta di anticipo corredata di firma falsa. Parte ricorrente deduce che nel caso di specie sarebbe ravvisabile una responsabilità dell'intermediario resistente, il quale non avrebbe mai effettuato alcun riscontro tra le copie delle fatture presentate per l'anticipo (le copie di cortesia) e le fatture in formato elettronico, facendo erroneamente affidamento sulla veridicità delle fatture presentate dalla dipendente infedele e non avrebbe effettuato alcuna



verifica dell'attendibilità della firma apposta sulla copia di cortesia presentata all'incasso, raffrontandola con lo specimen di firma depositato. Più in generale, parte ricorrente lamenta che nessuna cautela sia stata adottata dalla banca e dai dipendenti della filiale per mitigare il rischio di frode nell'anticipo fatture, tanto più se si considera che la dipendente era stata assunta dalla società ricorrente da pochi mesi, in data 25.02.2019 e tramite agenzia interinale, di modo che i dipendenti della banca non dovrebbero aver fatto così ampio affidamento sulla condotta della stessa e avrebbero invece dovuto acquisire informazioni direttamente dall'amministratore. Chiede di conseguenza di accertare la responsabilità dell'intermediario e di voler disporre, per l'effetto, la restituzione di quanto addebitato a titolo di interessi per Euro 10.247,91

Parte resistente offre specificazioni circa i rapporti contrattuali in essere con la società ricorrente ed eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per litispendenza con il procedimento penale, che attiene a vicenda strettamente collegata e per mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso dal momento che parte ricorrente, nel reclamo, ha chiesto la restituzione della somma di euro 3.447,17, mentre nel ricorso ha chiesto la restituzione della somma di euro 10.247.91. Nel merito, precisa in fatto che le operazioni di anticipo fattura oggetto di contestazione sono state poste in essere nell'arco temporale che va dal 31.05.2019 fino al 24.06.2019, durante il quale la propria filiale ha accolto fatture che risultavano emesse per un totale di € 317.703,52, consentendone lo smobilizzo per € 254.429,00 (80% importo fatture); da quanto dichiarato dalla cliente, ma non provato, l'importo reale delle fatture ammonterebbe, invece, a complessivi euro 29.740,90. Parte resistente offre indicazioni circa le 5 operazioni di anticipo fattura contestate e rileva come la pretesa restitutoria di parte ricorrente sia del tutto infondata, perché le fatture sono state effettivamente anticipate, le somme di cui parte ricorrente chiede la restituzione sono gli interessi dovuti su tali anticipazioni e nessuna responsabilità è imputabile all'intermediario per aver fatto affidamento incolpevole nella apparente correttezza delle fatture che venivano presentate all'anticipo.

Le parti hanno depositato replica e controreplica.

DIRITTO

Vanno anzitutto respinte le eccezioni preliminari dell'intermediario resistente, dal momento che il procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Milano è a carico della dipendente della società ricorrente e non dell'intermediario resistente e diverso è il titolo di responsabilità per il quale quel procedimento penale pende, rispetto a quello fatto valere davanti all'Arbitro, non essendo riscontrabile, a giudizio dell'Arbitro, neppure una relazione di connessione impropria tra il giudizio penale e l'oggetto del ricorso che consenta di ipotizzare una interferenza tra il procedimento penale nei confronti della ex dipendente di parte ricorrente e il presente procedimento che parte ricorrente ha introdotto nei confronti dell'intermediario (v. Collegio di Bologna, decisione n. 12855/20; Collegio di Milano, decisione n. 19486/20; Collegio di Napoli, decisione n. 3577/19). Questa conclusione è d'altro canto confermata anche dalla circostanza che è pacifico tra le parti che possano esservi state falsificazioni dei documenti e delle sottoscrizioni, mentre le parti esprimono una diversa visione quanto alla rilevabilità o meno di tali falsificazioni da parte dell'intermediario (che è il tema qui in discussione, estraneo alla vicenda penale).

Parimenti non è fondata l'eccezione di mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso, dal momento che la differenza esistente tra la somma richiesta con il reclamo e quella oggetto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di ricorso dipende dalla mera sommatoria di interessi addebitati, per lo stesso titolo, successivamente al 31 dicembre 2019 (seppur, ad onor del vero, in parte in data antecedente comunque al reclamo del 25 giugno 2020). Le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” non solo prevedono che «il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario», ma stabiliscono altresì che «il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo» (cfr. la Sezione VI, § 1). Il concetto di “stessa questione” è stato in più occasioni oggetto di esame da parte di questo Arbitro. In particolare il Collegio di coordinamento con le decisioni n. 1891 - 1893 – 1896/2016 ha precisato che è legittimo che il reclamo e il ricorso abbiano un oggetto non perfettamente coincidente, senza che ciò possa incidere automaticamente sull’ammissibilità del secondo: è possibile infatti che le domande, già parzialmente avanzate in sede di reclamo, vengano successivamente precisate in sede di ricorso. Questo è quanto è accaduto nel presente caso, nel quale il titolo della domanda è certamente il medesimo sia nel reclamo sia nel ricorso.

Il ricorso è tuttavia, a giudizio dell’Arbitro, infondato. Dall’esame, infatti, della documentazione agli atti il Collegio non ravvisa comportamenti negligenti dell’intermediario. Anzitutto, le fatture risultavano corrette nella forma ma alterate – in modo che non era conoscibile dall’intermediario resistente – nell’importo. Esse inoltre venivano inviate, in coerenza con la prassi operativa seguita fino a quel momento tra la società ricorrente e la filiale dell’intermediario resistente, tramite email, da un account aziendale della società ricorrente e contenevano copia delle fatture nonché distinta di “Presentazione fatture Italia”, sul quale era presente una sottoscrizione rappresentativa di una sigla, apparentemente conforme rispetto a quelle apposte in precedenti contratti da parte del legale rappresentante. La falsità di tale firma, a giudizio del Collegio e sulla base della documentazione agli atti, non poteva rilevarsi *ictu oculi*, seppur ad un esame attento del documento. Si tratta, d’altro canto, di un esame del documento che, del tutto legittimamente, ha luogo “a vista”, tenuto conto del fatto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la banca non è tenuta a predisporre particolari attrezzature idonee a evidenziare il falso o l’alterazione mediante strumenti meccanici o chimici, né si richiede che i suoi dipendenti abbiano una particolare competenza in grafologia (Cass. 2 aprile 2010, n. 8127).

L’Arbitro nota, inoltre, che della somma che la società ricorrente lamenta l’anticipazione su fatture falsificate risulterebbe una distrazione da parte della dipendente solo parziale (100.000 Euro circa) mentre di Euro 130.000 circa risulterebbe l’utilizzo da parte della ricorrente (dovendone di conseguenza sopportare i costi a titolo di interesse) e che l’esame della documentazione contrattuale consente di escludere che l’anticipo fatture effettuato dall’intermediario abbia ecceduto la disponibilità esistente al momento delle operazioni contestate (che era effettivamente di Euro 250.000, complessivamente accordato su tutte le linee “autoliquidanti” come emerge dalle segnalazioni effettuate in Centrale Rischi agli atti).

Né infine può ritenersi che sussistesse una evidente anomalia nel fatto che in un periodo di tempo ravvicinato venivano presentate all’anticipo fatture per importi elevati. Infatti, come si rileva dall’esame della Centrale Rischi agli atti, era già accaduto anche in anni precedenti, ad esempio nel 2016 e 2017 che la società ricorrente concentrasse i propri utilizzi, per importi non molto dissimili, solo in alcuni momenti dell’anno e desse luogo cioè a dei “picchi di presentazioni” di fatture/portafoglio da anticipare.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.